

Circolare del 29/06/1982 n. 55 - Min. Finanze - Tasse e Imposte Indirette sugli Affari

Documenti accompagnatori beni viaggianti. D.p.r. 30.12.1980, n. 897, e d.p.r. 30.12.1981, n. 793, concernenti modifiche al d.p.r. 6.10.1978, n. 627.

Parte N. 2

Sintesi: In occasione delle precisazioni fornite circa le nuove disposizioni emanate in materia di bolla di accompagnamento con i dd.pp.rr. Nn. 897/80 e 793/81, il ministero delle finanze fornisce ulteriori chiarimenti in relazione a specifici quesiti formulati dagli operatori economici in tema di vendita porta a porta, campioni gratuiti, tentata vendita tramite terzi, trasporti di vuoti e imballaggi usati, trasporti di beni sostituiti in dipendenza di contratti di manutenzione, taglio di bosco e frutti del fondo, trasporti di beni inviati in lavorazione per conto del cessionario e restituzione di beni in comodato.

Testo:

Per facilità di consultazione, si allega il testo del D.P.R. 6 ottobre 1978, n. 627, coordinato con le recenti modifiche e integrazioni, e quello, anch'esso coordinato, del decreto ministeriale di attuazione del 29 novembre 1978. Con l'occasione, in relazione a taluni quesiti di carattere generale, formulati dagli operatori economici interessati e dalle associazioni di categoria, in materia di disciplina dei beni viaggianti, dichiarasi quanto segue:

1 - VENDITA PORTA A PORTA.

La vendita a domicilio o vendita porta a porta è quella forma speciale di commercio effettuata tramite l'opera di incaricati, i quali si recano al domicilio dei compratori per l'esibizione di campionari, cataloghi e simili, ricevono gli ordinativi di acquisto, talvolta, anche acconti del prezzo, senza provvedere normalmente, alla contestuale consegna dei beni. In siffatta ipotesi, per i trasporti di beni effettuati dai cennati soggetti ai fini della vendita, non trattandosi di trasporti di beni ceduti, non torna applicabile la disposizione di cui all'art. 4, n. 1, del decreto n. 627. La fattispecie, invero, va inquadrata, rispettivamente, nelle previsioni di cui ai commi 1 e 2, (tentata vendita) ovvero dell'ultimo comma (campionario) dell'art. 3 del citato decreto, a seconda che vi sia o meno anche la consegna dei beni.

2 - CAMPIONI GRATUITI.

Per quanto riguarda i campioni gratuiti, per i cui trasporti non sussiste l'obbligo di emissione della bolla di accompagnamento, ai sensi dell'art. 4, n. 6, del decreto n. 627, sempreché i campioni medesimi siano appositamente contrassegnati, si precisa che, nel caso di campioni per i quali non risulta materialmente possibile l'apposizione del contrassegno sul bene (es. rocchetti o matasse di filato), la cennata norma di esonero possa ugualmente trovare applicazione, a condizione che i beni stessi siano racchiusi in involucri sigillati portanti la dicitura "campione gratuito".

3 - TENTATA VENDITA TRAMITE TERZI.

Nella prassi commerciale si verifica di sovente che taluni operatori economici si avvalgono di vettori abilitati al trasporto in conto terzi per l'effettuazione della tentata vendita, stipulando con i detti vettori contratti di appalto per il trasporto e la consegna dei beni in relazione alle esigenze di commercializzazione dei beni stessi e conferendo agli stessi regolare mandato con rappresentanza.

Al riguardo si precisa che nella fattispecie torna applicabile la disposizione di cui all'art. 3 del decreto n. 627, a nulla rilevando la circostanza che la tentata vendita venga effettuata tramite terzi. Pertanto, deve essere emesso, prima dell'inizio del trasporto, dall'impresa che effettua la vendita, il documento di cui al comma 1 del citato art. 3, integrato degli elementi identificativi del soggetto cui è stato affidato l'incarico della tentata vendita, il quale provvederà, all'atto di ogni consegna, all'emissione del documento proprio del committente previsto dal successivo secondo comma dello stesso articolo.

4 - TRASPORTI DI VUOTI E IMBALLAGGI USATI.

Ai sensi dell'art. 4, n. 7, del decreto n. 627, sono esonerati dall'obbligo del documento di accompagnamento i trasporti di vuoti e imballaggi usati, tra i quali devono ritenersi compresi anche quelli utilizzati per i trasporti medesimi, quali containers, bancali, pianali, ecc.

5 - TRASPORTI DI BENI SOSTITUITI IN DIPENDENZA DI CONTRATTI DI MANUTENZIONE. Nei casi in cui si debba provvedere, in dipendenza di contratto di manutenzione, alla sostituzione di parti di macchinari o attrezzature o di ricambi in luoghi in cui non sussiste la presenza di personale amministrativo, quali i cantieri per lavori edili o stradali, con ritiro

delle parti o ricambi sostituiti, la bolla di accompagnamento potra' essere emessa dall'impresa che provvede al ritiro.

6 - TAGLIO DI BOSCO E FRUTTI DEL FONDO.

Per i trasporti di legname eseguiti con mezzi dell'acquirente o da altri per suo conto in relazione a cessioni di tagli boschivi, la bolla di accompagnamento deve essere emessa dal soggetto acquirente ogniqualvolta che al taglio provvede l'acquirente medesimo.

Analogamente, il documento va emesso dal cessionario in ordine ai trasporti dei frutti del fondo acquistati e separati dal fondo dall'acquirente stesso.

7 - TRASPORTI DI BENI INVIATI IN LAVORAZIONE PER INCARICO DEL CESSIONARIO. Come precisato nel paragrafo 3 della circolare n. 72 del 23.12.1978, nell'ipotesi di cessione con consegna o spedizione di beni, anziche' al cessionario, direttamente a terzi, la bolla di accompagnamento emessa dal cedente deve contenere, oltre che gli elementi di identificazione del destinatario terzo, anche gli elementi di identificazione del primo cessionario.

Parimenti, nel caso di beni ceduti ed inviati, per incarico del cessionario, dal cedente direttamente all'assuntore la lavorazione, la bolla di accompagnamento emessa dal cedente deve contenere, oltre che gli elementi di identificazione del destinatario (assuntore la lavorazione), anche gli elementi di identificazione del cessionario.

Naturalmente, ai fini della fatturazione differita, il cedente fara' riferimento in fattura agli estremi (data e numero) della bolla dallo stesso emessa per l'invio dei beni in lavorazione per incarico del cessionario.

8 - RESTITUZIONE DI BENI DATI IN COMODATO.

Fermo restando l'obbligo della bolletta di accompagnamento da parte degli operatori economici che consegnano beni in comodato ai clienti (ad es. frigoriferi per conservazione di gelati, birra, ecc.), nel caso di restituzione a fine stagione dei beni stessi, qualora i clienti non siano tenuti all'obbligo dell'emissione del documento di accompagno per la loro normale attivita', il documento puo' essere emesso dallo stesso operatore economico che ha fornito il bene in comodato, previa sottoscrizione, anteriormente al momento del ritiro o dell'inizio del trasporto, oltre che dal vettore o da chi procede al ritiro, anche da chi effettua la restituzione che, rimane responsabile delle indicazioni relative al contenuto del documento, compreso quello relativo al momento della consegna dei beni o del loro ritiro.

(Allegati omissi)